

COPIA



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona

21 APR. 2012

Spedita il

Prot. n. 2893

n. 4 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012.

L'anno Duemiladodici addì DUE del mese di APRILE alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in Seduta Ordinaria Pubblica di PRIMA Convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

		Presente	Assente
1 -	FINOTTI GRAZIELLA	SINDACO – PRESIDENTE	SI
2 -	FINOTTI SIMONE	CONSIGLIERE	SI
3 -	PERETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
4 -	FINOTTI GIOVANNI	CONSIGLIERE	SI
5 -	BONETTI CORRADO	CONSIGLIERE	SI
6	RAMA MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI
7	CAMPAGNARI ARMANDO	CONSIGLIERE	SI
8	PIPPA OLGA	CONSIGLIERE	SI
9	ZANETTI ALBERTO	CONSIGLIERE	SI
10	PERETTI ADRIANO	CONSIGLIERE	SI
11	CASTELLANI CIPRIANO	CONSIGLIERE	SI
12	SCHENA PIER - GIORGIO	CONSIGLIERE	SI
13	PEROTTI ANDREA	CONSIGLIERE	SI

E' presente alla seduta senza diritto di voto l'assessore Campagnari Giuseppe.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale – Costa Dr. Corrado.

Constatato legale il numero degli intervenuti la sig. ra Prof.ssa FINOTTI GRAZIELLA – SINDACO – assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa.

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

Il Sindaco introduce l'argomento evidenziando che è necessario procedere alla determinazione delle aliquote riferite all'applicazione della nuova imposta, definita Imposta Municipale Propria, che la legge 214 del 6/12/2011, in via sperimentale ed a decorrere dal 2012, attribuisce ai comuni in sostituzione dell'ICI. Si tratta, quindi, di una imposta municipale che ha come presupposto il possesso degli immobili compresa l'abitazione principale. Dopo attenta discussione tra amministratori – tiene a precisare il Sindaco - ove è stata ampiamente considerata la realtà del Comune e fatta un'approfondita analisi della situazione, con la partecipazione anche del personale comunale dell'ufficio tributi, è stato deciso di mantenere l'aliquota del 0,4% per l'abitazione principale, considerando che tale imposizione si avvale di importanti detrazioni già previste per legge; mentre per gli altri immobili residuali, in particolare per le seconde case, l'aliquota che si propone è dello 0,85%, considerando la quota che andrà versata direttamente dal contribuente allo Stato. Il Sindaco conclude che, per fare quadrare il bilancio di previsione 2012 del Comune, tali decisioni, anche se impopolari e dolorose, si rendono necessarie; purtroppo sono imposte che vanno ad aggiungersi al rincaro del costo della vita, che in questi ultimi tempi colpisce l'intera popolazione e quindi anche i cittadini di San Zeno. Precisa che si è cercato di contenere l'imposizione, confrontandosi con deliberazioni adottate da altri comuni vicini, e conclude dicendo: "Ci sembra che le aliquote proposte siano abbastanza eque".

Il consigliere Peretti Adriano considera opportuna l'adozione del regolamento precedentemente votato, mentre non vede l'esigenza di stabilire questa sera le aliquote; "Avrei preferito – afferma - che fossero determinate nel contesto dell'approvazione del bilancio di previsione, congiuntamente alle altre tasse e tariffe comunali, così da avere un quadro generale e completo, inclusa l'applicazione della nuova imposta di soggiorno, non prevista nel bilancio dello scorso esercizio, imposta che determina un nuovo introito e quindi può dare la possibilità di poter valutare una maggiore riduzione dell'aliquota per la prima abitazione; insomma, con una visione generale dell'intera imposizione comunale è possibile fare delle scelte più oculate."

Il Sindaco ribadisce che si cerca di adottare un provvedimento che sia il più equilibrato possibile, tenendo conto che molti cittadini residenti sono proprietari di più immobili destinati all'attività turistica, fondamentale nel nostro paese. Per quanto riguarda poi l'osservazione di rinviare la determinazione delle aliquote proposte in sede di bilancio, congiuntamente alle altre imposizioni tributarie, rinnova la convinta decisione di determinare questa sera l'applicazione della nuova imposta, a cui la maggioranza è convenuta dopo attenta discussione e con l'elaborazione di calcoli e confronti con altri Comuni che hanno già adottato appositi provvedimenti.

L'assessore Finotti Simone manifesta perplessità sull'applicazione della nuova imposta ai fabbricati rurali non operativi, come le stalle dismesse, in particolare sollecita di prevedere apposite detrazioni per i fabbricati rurali dismessi, con la finalità di dare un aiuto ad un settore, quello silvo pastorale, in crisi e paralizzato da più anni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto: **"Imposta Municipale Propria. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012"**

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e di diritto a motivazione sono idonei a determinare l'approvazione di questa proposta di deliberazione;

RITENUTO opportuno far proprie le predette motivazioni;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri di merito ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Presenti 13, votanti 12, astenuti 1 (Finotti Simone),

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Castellani Cipriano, Peretti Adriano, Perotti Andrea e Schena Pier Giorgio), voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Costa dr. Corrado



COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA

Provincia di Verona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto *Bonetti Corrado* – *Assessore al Bilancio* del Comune di San Zeno di Montagna, presenta la seguente proposta di deliberazione, avente ad oggetto

Imposta municipale propria. Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2012



L'ASSESSORE
Bonetti Corrado

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

La sottoscritta *Luisa Girelli*, *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta stessa

San Zeno di Montagna, il 13 MAR. 2011



IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Luisa Girelli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

La sottoscritta *Luisa Girelli*, *Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria*, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, esprime, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della proposta stessa

San Zeno di Montagna, il

13 MAR. 2011



IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Luisa Girelli

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 8 del decreto legislativo n. 23 del 14/03/2011;
- RICHIAMATO l'art. 13 del decreto legge del 6/12/2011 n. 201 convertito in legge n. 214 del 6/12/2011 che anticipa l'applicazione dell'IMP in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- PRESO ATTO che l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 504 del 30/12/1992 ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- ATTESO CHE che, ai sensi dell'art. 13 commi 6-9 del decreto legge 201/2011,
- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e i comuni hanno facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;
- i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al DPR n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- CONSIDERATO che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- ATTESO altresì, l'art. 13 comma 6 del citato D.L. 201/2011 in questione che individua in capo all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento e/o diminuzione le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;
- DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76%, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei

fabbricati rurali ad uso strumentale. La quota di imposta risultante è versata dal contribuente direttamente allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

VISTO

il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono riportate per formarne parte integrante, formale e sostanziale, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla legge e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

DI STABILIRE per l'anno d'imposta 2012 le seguenti aliquote e detrazioni IMP per le fattispecie immobiliari come di seguito elencato:

- a) **abitazione principale e relative pertinenze**: l'aliquota è fissata nella misura dello **0,4 % (zero virgola quattro per cento)** e la relativa detrazione nella misura di **€ 200,00 (duecento)**. Come stabilito per legge, per l'anno 2012, la suddetta detrazione è maggiorata di **€ 50,00 (cinquanta)** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente;
- b) **fabbricati rurali strumentali**: l'aliquota è pari allo **0,2 % (zero virgola due per cento)**, purché rispettosi dei requisiti effettivi di ruralità, di cui ai commi 3 e 3 bis, dell'art. 9, d.l. 557/1993;
- c) **aree edificabili**: l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,85 % (zero virgola ottantacinque per cento)**;
- d) **tutti gli altri immobili residuali e tenuti a disposizione**: l'aliquota è stabilita nella misura dello **0,85 % (zero virgola ottantacinque per cento)**;

DI DEMANDARE al Funzionario Responsabile dell'imposta tutti gli atti successivi e conseguenti della presente deliberazione;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di competenza;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento Finanze, entro trenta giorni dall'avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona

DELIBERAZIONE C.C. n. 4 del 02/04/2012

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Prof.ssa Graziella Finotti



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Costa Dr. Corrado

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
E
CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo On line sul sito istituzionale www.comunesanzenodimontagna.it alla pagina Il Comune - Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

La presente è copia conforme all'originale.

21 APR. 2012

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zanolli Elisa

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **1 MAG. 2012** ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267/2000 essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zanolli Elisa